



Conferenza Nazionale
degli Organismi di Parità
delle Università italiane

Statuto della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane

Approvato a Napoli il giorno 6 dicembre 2019

ART. 1

É costituita la Conferenza Nazionale dei Comitati per le Pari Opportunità delle Università Italiane. La Conferenza Nazionale assume la nuova denominazione “Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane”, in seguito detta “Conferenza Nazionale”. Essa è un’associazione non riconosciuta, avente sede in Trento. La durata della Conferenza Nazionale si intende illimitata.

ART. 2

Finalità e obiettivi

La Conferenza Nazionale, nel pieno rispetto dell’autonomia dei singoli Atenei, svolge attività di coordinamento e di indirizzo allo scopo di:

- a. mettere a confronto e diffondere analisi, proposte ed esperienze di valorizzazione delle culture di genere, di contrasto alle discriminazioni, riguardanti le diverse componenti che lavorano e studiano nelle Università, nonché di prevenzione e contrasto al fenomeno del mobbing;
- b. promuovere e sostenere la ricerca e la didattica sugli studi di genere;
- c. contribuire alla diffusione di buone prassi su tutto il territorio nazionale, promuovendo sinergie tra le sedi universitarie e condividendo iniziative formative, al fine di valorizzare al meglio tutte le risorse umane disponibili e promuovere una cultura dell’equità e della coesione sociale, anche attraverso idonei strumenti di comunicazione;
- d. confrontarsi e collaborare, quale interlocutrice attiva, con gli organi di governo dello Stato e dell’Università, al fine di promuovere lo sviluppo delle culture di genere e gli investimenti nelle politiche antidiscriminatorie;
- e. collegarsi, con una partecipazione attiva, alle esperienze analoghe condotte in ambito europeo ed extraeuropeo;
- f. promuovere presso gli Atenei la compiuta attuazione della normativa in materia di costituzione degli Organismi di Parità, valorizzando le specificità del sistema universitario, e l’adozione dei Piani triennali di Azioni Positive.

ART. 3

Compiti

La Conferenza Nazionale si impegna a promuovere tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art.2.

ART. 4

Composizione

La Conferenza Nazionale è composta dagli Organismi di Parità delle Università italiane che ne fanno richiesta e che sono ammessi secondo le modalità prescritte dal Regolamento interno della Conferenza medesima, previsto all'art. 17 del presente Statuto.

ART. 5

Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati, costituiti da tutti gli Organismi di Parità ammessi ai sensi dell'art. 4, hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Generale secondo le disposizioni del presente Statuto e possono prendere parte alle attività organizzate dalla Conferenza.

In particolare, l'Organismo/gli Organismi di Parità, aderente/i alla Conferenza Nazionale, costituito/i nell'ambito di ciascun Ateneo, nomina/nominano a tal fine, fra i propri componenti in carica, fino a tre rappresentanti complessivamente per ciascuna Università, che deliberano le attività della Conferenza, partecipano alle sue iniziative e ne svolgono gli incarichi.

L'Organismo/gli Organismi di Parità costituito/i nell'ambito del medesimo Ateneo, esprime/esprimono nell'Assemblea un unico voto.

Gli Associati che aderiscono alla Conferenza Nazionale si impegnano a:

- a. condividere le finalità previste dall'art.2;
- b. accettare e rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e le deliberazioni degli organi della Conferenza;
- c. impegnarsi attivamente nel promuovere le azioni che verranno di volta in volta individuate per il raggiungimento delle finalità indicate dalla Conferenza Nazionale;
- d. partecipare alla gestione degli organi previsti dallo Statuto e all'organizzazione delle attività comuni;
- e. comunicare alla Segreteria della Conferenza Nazionale le esperienze realizzate in forma di relazione annuale;
- f. supportare la Conferenza Nazionale nella circolazione delle informazioni;
- g. avviare collaborazioni con enti ed organizzazioni in ambito locale;
- h. versare la quota Associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea Generale.

Articolo 6

Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a. per recesso, da comunicarsi da parte dell'associato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Ateneo dove ha sede la Conferenza Nazionale. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso al momento della disdetta. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dal Codice civile, nonché il rispetto degli obblighi assunti fino a quel momento nei confronti della Conferenza Nazionale, l'associato receduto non potrà vantare alcun diritto in ordine alle attività svolte per la realizzazione, anche parziale, del programma oggetto della Conferenza Nazionale;
- b. per decadenza ovvero per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c. per delibera di esclusione da parte del Comitato di Presidenza per accertati motivi di incompatibilità ovvero per violazione alle norme ed obblighi previsti dallo statuto e dai regolamenti, per aver arrecato grave pregiudizio o danni morali o materiali alla Conferenza Nazionale, per morosità nel pagamento delle quote dovute, in assenza di ragionevoli motivi di impedimento.

Gli Associati esclusi o receduti non hanno il diritto di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di ammissione ovvero di quota Associativa annuale né hanno diritto di ottenere la distribuzione di eventuali riserve patrimoniali e di utili.

ART. 7

Organi della Conferenza Nazionale

La Conferenza Nazionale svolge la propria attività attraverso i seguenti organi:

- l'Assemblea Generale;
- la/il Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- la/il Vice-Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Le cariche direttive hanno durata biennale e non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. Una successiva rielezione potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

In caso di decadenza dall'Organismo di Parità di appartenenza di una/un componente degli organi della Conferenza Nazionale, questa/o viene sostituita/o dalla/dal prima/o delle/dei non elette/i.

Gli organi elettivi della Conferenza Nazionale predispongono, a fine mandato, una relazione consuntiva sull'attività svolta, fornendo, se del caso, proposte e linee guida in merito alle iniziative future e ad eventuali modifiche e perfezionamenti degli assetti organizzativi della Conferenza Nazionale.

ART. 8

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dalle/dai rappresentanti degli Organismi di Parità che hanno aderito alla Conferenza Nazionale.

Ciascun Ateneo, attraverso i propri Organismi di Parità, esprime nell'Assemblea un unico voto.

L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle/dei rappresentanti con diritto di voto degli Organismi di Parità aderenti e le deliberazioni sono assunte di norma a maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui non ne sia prevista esplicitamente una diversa.

ART. 9

La/il Presidente

La/il Presidente viene eletta/o fra i membri dell'Assemblea Generale convocata e presieduta dal decano (per età anagrafica) a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto per il primo scrutinio, a maggioranza assoluta dei votanti per il secondo scrutinio, a maggioranza semplice dei presenti e votanti dal terzo scrutinio in poi.

La/il Presidente nomina la/il Vice-Presidente, scelta/o tra le/i componenti del Comitato di Presidenza, destinata/o a sostituirla/o nella presidenza dell'Assemblea Generale, in caso di assenza e nell'esercizio delle funzioni che siano oggetto di apposita delega.

La/il Presidente ha la rappresentanza legale della Conferenza Nazionale e ne coordina le attività; convoca e presiede il Comitato di Presidenza e l'Assemblea Generale

ART. 10

Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza, organo direttivo della Conferenza Nazionale, è composto dalla/dal Presidente e da sei componenti, che siano tendenzialmente rappresentativi del territorio e cioè, due in rappresentanza degli Organismi di Parità delle Università del Nord Italia, due in rappresentanza degli Organismi di Parità delle Università del Centro Italia e due in rappresentanza degli Organismi di Parità delle Università del Sud Italia.

Le/i componenti del Comitato di Presidenza e la/il Presidente restano in carica per due anni, sino all'approvazione del bilancio del secondo anno.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipano in via permanente, senza diritto di voto, i/le precedenti Presidenti.

Le/i componenti del Comitato di Presidenza sono elette/i dall'Assemblea Generale, previa dichiarazione di disponibilità di una rosa di candidate/i, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione; a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione; a maggioranza relativa in terza votazione.

I compiti del Comitato di Presidenza sono:

- a. individuare le linee guida da sottoporre alla Conferenza Nazionale nell'incontro annuale e sovrintendere alla loro attuazione;
- b. coordinare i rapporti con il governo centrale;
- c. coordinare i rapporti nazionali e internazionali con Istituzioni e Associazioni, in particolare, con gli organismi dell'Unione Europea;
- d. coordinare le azioni comuni della Conferenza e la distribuzione degli incarichi tra i partner.

Ciascuna/o delle/dei componenti del Comitato di Presidenza assume, su indicazione dell'Assemblea Generale, incarichi specifici di cui è responsabile. Due componenti assumono il compito dei collegamenti con gli organismi e gli uffici della U.E., una/un componente assume l'incarico di tesoriere.

Delle sedute è redatto apposito verbale da parte del segretario verbalizzante, individuato al proprio interno dal Comitato di Presidenza.

Al Comitato di Presidenza spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART. 11

Funzioni di segreteria

Le funzioni di segreteria della Conferenza Nazionale vengono affidate dalla/dal Presidente a uno dei membri del Comitato di Presidenza, che supporta la/il Presidente e il Comitato di Presidenza nello svolgimento delle azioni necessarie al funzionamento della Conferenza.

ART. 12

Commissioni

L'Assemblea della Conferenza Nazionale può costituire al suo interno Commissioni e gruppi di lavoro per lo studio dei singoli problemi, cui possono partecipare anche esperti qualificati nella materia oggetto di studio.

ART. 13

Riunioni della Conferenza Nazionale

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno, in una delle sedi delle Università partner, per la verifica annuale e per le linee guida future, individuando di volta in volta un tema su cui dibattere e proporre iniziative.

Alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Comitato di Presidenza possono essere invitati di volta in volta, su iniziativa della/del Presidente e per la parte di loro competenza, esperte/i o responsabili di servizi che interessano gli Organismi di Parità delle Università.

ART. 14

Finanziamenti

Gli aderenti alla Conferenza Nazionale provvedono al finanziamento della stessa versando un contributo, che sarà unico per l'intero Ateneo rappresentato, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea Generale.

ART. 15

Revisore dei Conti

La revisione della gestione amministrativa contabile della Conferenza Nazionale é affidata ad un Revisore dei Conti, iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Presidente e di componente il Comitato di Presidenza ha durata quadriennale, rinnovabile.

Il Revisore dei Conti verifica la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri e redige una relazione di controllo e verifica dei bilanci.

Il Revisore dei Conti può partecipare, su invito della/del Presidente, alle riunioni del Comitato di Presidenza, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 16

Variazioni di Statuto

Le modifiche delle norme statutarie sono approvate dagli Associati alla Conferenza Nazionale a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

ART. 17

Regolamento

Al fine di disciplinare l'organizzazione, di definire le strutture operative e di dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione dello Statuto, la Conferenza Nazionale adotta apposito Regolamento interno, approvato dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei presenti.